



**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo**

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni, recante “*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato*”;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, recante “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato*”;

VISTI gli articoli 23 e 33 del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805 e successive modificazioni recante “*Organizzazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali*”;

VISTA la legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazione, recante “*Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*”;

VISTA la legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni recante “*Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismo pubblici*”;

VISTO l'art. 17, comma 4-bis lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni, recante “*Individuazione delle unità previsionale di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 recante “*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137*”;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171 recante il “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;

a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (14G00183) (GU n. 274 del 25-11-2014);

VISTO il decreto ministeriale 23/12/2014 “*Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali*”;

VISTO il decreto ministeriale 23/01/2016 “*Riorganizzazione del MiBACT*”;

**GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA DI ROMA  
PALAZZO BARBERINI – GALLERIA CORSINI**

**STATUTO**

Bozza 6 Giugno 2016

TITOLO I  
FUNZIONI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE

Art. 1

*Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma*

- 1) Le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, di seguito denominate Gallerie, istituite, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del DPCM 29 agosto 2014 n. 171, sono un istituto dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa), costituito da due sedi, entrambe a Roma, Palazzo Barberini e Galleria Corsini (in Palazzo Corsini), e sede legale in Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13, 00184.
- 2) Le Gallerie subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma relativi alla Gallerie stesse.
- 3) Le Gallerie hanno il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle eventuali denominazioni dei propri siti e progetti. Possono consentirne o concederne l'uso per iniziative altrui coerenti con le proprie finalità, su motivata richiesta.

Art. 2

*Compiti istituzionali*

Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni, di approfondirne la conoscenza scientifica al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio culturale. Promuovono la ricerca e gli studi nel settore della storia dell'arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali e internazionali; curano la diffusione della conoscenza delle loro collezioni, dei siti di Palazzo Barberini e della Galleria Corsini e dei progetti promossi dalle Gallerie presso la comunità scientifica e il pubblico.

A tal fine, Le Gallerie perseguono in particolare:

- a) il reperimento delle risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e valorizzazione del museo e delle sue collezioni;
- b) la progettazione e promozione di attività di studio, ricerca, salvaguardia e valorizzazione delle collezioni e delle sedi delle Gallerie attraverso iniziative, pubblicazioni, convegni, incontri seminari, attività didattico-educative e di restauro, e mostre temporanee, in collaborazione con partner locali, nazionali e internazionali;
- c) la migliore fruizione e godimento da parte del pubblico del museo favorendo attività che lo mettano in relazione con il patrimonio artistico e monumentale del territorio ai fini di una valorizzazione delle collezioni e dell'istituzione stessa.
- d) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del museo con quelle riguardanti le attività e i beni di altri enti e/o istituzioni pubbliche e private;
- e) la ricerca di ogni possibile sinergia con le scuole, le università, le associazioni di cittadini, incrementando nel territorio i servizi al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando gestioni efficaci ed efficienti.

La missione delle Gallerie viene assicurata in prevalenza, ma non esclusivamente, attraverso le seguenti attività:

- a) programmazione, organizzazione, supervisione, controllo di tutte le attività di gestione delle Gallerie;
- b) attività mirate a rendere le Gallerie un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e la consapevolezza dell'identità comunitaria;
- c) potenziamento della propria immagine e delle attività di comunicazione;
- d) definizione degli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali;
- e) applicazione e monitoraggio di elevati standard quantitativi e qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti;
- f) piena collaborazione con la Direzione Generale Musei, la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, la Direzione Generale Educazione e Ricerca, il Segretariato Regionale, il Polo Museale Regionale, le Soprintendenze;
- g) instaurazione e mantenimento di una stretta relazione con il territorio;
- h) organizzazione di mostre temporanee e promozione di attività di catalogazione, studio, restauro, valorizzazione e comunicazione;
- i) autorizzazione al prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi della normativa vigente;
- j) supporto e incoraggiamento delle attività di studio e di pubblicazione (e relativa autorizzazione) dei materiali esposti e/o conservati presso le Gallerie;
- k) valutazione di proposte di donazione, deposito, comodato o prestiti a lungo termine di singole opere o di collezioni coerenti con la missione del museo;
- l) affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione museale, ai sensi dell'art. 115 del codice;
- m) collaborazione con la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Generale Musei al fine di favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura, gli enti locali, le imprese, e promuovendo progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
- n) attività di ricerca svolte in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, anche per via telematica; proposte alla Direzione Generale Educazione e Ricerca di iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collaborazione alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;
- o) svolgimento delle funzioni di stazione appaltante;
- p) partecipazione a consorzi, associazioni e fondazioni che perseguano scopi di valorizzazione del patrimonio culturale condivisi con le Gallerie.

### Art. 3

#### *Organizzazione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma*

- 1) Le Gallerie sono un ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e afferisce alla Direzione Generale Musei;
- 2) Le Gallerie sono dirette da un dirigente di livello non generale, di seguito indicato come Direttore, nominato, con le modalità stabilite dall'art. 30, comma 6, del DPCM 29 agosto 2014 n. 171 e dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014 art. 10 dalla Direzione Generale Musei con nota prot. N. 7442 del 02/12/2015;
- 3) Le Gallerie sono organizzate in sale espositive, laboratori e aule didattiche, depositi, giardini storici, spazi di servizio e uffici, articolati secondo le seguenti aree funzionali con i relativi servizi:

#### *a) Direzione*

#### *b) Cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca*

##### *1. Servizio per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio delle Gallerie:*

- opera per garantire la conservazione, l'accesso e la fruizione del patrimonio storico-artistico delle Gallerie attraverso attività di tutela, promozione e valorizzazione della cultura visiva e materiale, anche allo scopo di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali;
- elabora, anche in collaborazione con enti esterni, nazionali e internazionali, una strategia integrata volta a coinvolgere l'insieme più vasto e diversificato dei beni localizzati sul territorio, per creare un'offerta diversificata che possa anche contribuire a favorire un conseguente sviluppo economico.

## ***2. Servizio per il restauro:***

- svolge attività relative alla conservazione preventiva, diagnostica, la conservazione e il restauro del patrimonio delle Gallerie;
- raccoglie, elabora e gestisce dati e informazioni conoscitive sulle attività di restauro e conservazione, anche in cooperazione con gli altri servizi delle Gallerie.

## ***3. Servizio per la ricerca, interpretazione e didattica:***

- progetta e realizza interventi, attività e iniziative volti ad approfondire e diffondere il godimento e la conoscenza del patrimonio delle Gallerie presso pubblici diversificati, comunità scientifiche e istituzioni museali ed espositive nazionali ed internazionali;
- studia e sperimenta nuove tecniche di intervento e relative metodologie, anche in cooperazione con altri istituti, nazionali e internazionali.

## ***4. Servizio per la catalogazione e pubblicazione:***

- elabora e gestisce programmi di catalogazione, archiviazione e digitalizzazione del materiale informativo, documentario e iconografico, relativo al patrimonio delle Gallerie;
- coopera con gli altri servizi per l'acquisizione, la gestione e la diffusione pubblica dei dati e delle informazioni relative al patrimonio delle Gallerie;
- cura il collegamento funzionale con analoghi servizi degli altri Istituti centrali e degli altri uffici del Ministero, nonché con analoghi servizi di altre Istituzioni nazionali e straniere o a carattere internazionale.

## ***c) Comunicazione, marketing, fundraising, rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni***

### ***1. Servizio di comunicazione e marketing:***

- promuove l'identità culturale delle Gallerie e le relative attività e ne diffonde la comunicazione presso tutti i settori di pubblico;
- progetta, gestisce e sviluppa l'accessibilità online del patrimonio e delle attività delle Gallerie, in cooperazione con gli altri servizi interessati;
- elabora e realizza, di concerto con la Direzione, strategie di marketing e fundraising a sostegno delle finalità istituzionali delle Gallerie;
- cura la programmazione e la realizzazione delle pubblicazioni riguardanti le materie di cui agli articoli precedenti, nonché la pubblicazione di una relazione annuale sull'attività delle Gallerie.
- provvede agli adempimenti relativi alla trasparenza, alla performance e all'accountability nel settore della Pubblica Amministrazione.

### ***2. Servizio di accoglienza e vigilanza:***

- il servizio, organizzato in turni appositi, assicura l'accoglienza del pubblico e la vigilanza del patrimonio delle Gallerie. In particolare, svolge attività di salvaguardia delle opere d'arte e di sicurezza dei fruitori e del personale interno, anche grazie a sistemi tecnologici di controllo e sorveglianza;
- accoglie i visitatori e fornisce informazioni, anche in lingua straniera, sui servizi erogati e sui beni culturali della struttura di appartenenza;
- può collaborare alle attività di ricerca e didattica delle Gallerie;

## ***d) Amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane***

### ***1. Servizio amministrativo-contabile e gestione del personale:***

- il servizio si articola in un ufficio amministrativo e in un ufficio per gli affari generali e la gestione del personale ai quali sono preposti funzionari amministrativi;
- il servizio coadiuva il Direttore nello svolgimento dell'azione amministrativa e contabile;
- provvede alla redazione del bilancio e della rendicontazione, alla predisposizione dell'attività amministrativa e alla verifica normativa relative a gare, appalti e contratti, nonché ai servizi di ragioneria;
- espleta le attività di organizzazione, gestione e formazione del personale;
- provvede alla gestione dei beni materiali inventariati di pertinenza delle gallerie (al di fuori delle collezioni).

#### ***e) Strutture, allestimenti e sicurezza***

##### ***1. Servizio tecnico, logistico e di manutenzione generale***

- Il servizio svolge attività di consulenza tecnica, provvede al corretto funzionamento e al collaudo degli strumenti, apparecchi e attrezzature delle Gallerie e segue le innovazioni tecnico-scientifiche in materia, ai fini dei necessari aggiornamenti;
- Il servizio svolge altresì le funzioni del servizio di prevenzione e sicurezza.

#### Art. 4

##### *Attribuzioni del Direttore*

- 1) Il Direttore, oltre a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 23/12/2014 ("Il direttore del museo è il custode e l'interprete dell'identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del Ministero")
  - a) svolge i compiti di cui all'art. 35 comma 4 del DPCM 29/08/2014 n. 171 (in particolare: a) "programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale"; b) "cura il progetto culturale del museo")
  - b) stabilisce nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20 comma 2 lettera o) del medesimo DPCM, l'importo dei biglietti d'ingresso sentita la Direzione Generale Musei, nonché gli orari di apertura delle Gallerie, in modo da assicurarne la più ampia fruizione;
  - c) elabora il progetto di gestione delle Gallerie comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
  - d) definisce e propone al Consiglio di Amministrazione le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei;
  - e) impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese delle Gallerie, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 5

##### *Consiglio di Amministrazione*

- 1) Il Consiglio di Amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività delle Gallerie definiti e proposti dal Direttore in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero.
 

In particolare:

  - a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale delle Gallerie, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
  - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
  - d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore delle Gallerie, monitorandone la relativa applicazione;
  - e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore della Galleria.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore delle Gallerie, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
- 3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali delle Gallerie e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio delle Gallerie ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune di Roma, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con le Gallerie, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico delle Gallerie.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti.
- 5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 6) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede legale delle Gallerie. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio entro otto giorni dalla data prevista; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione delle Gallerie entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione di rispettiva competenza.
- 8) Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione sulla gestione, è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ad una copia dell'estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione di competenza.

#### Art. 6

##### *Comitato Scientifico*

- 1) Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza delle Gallerie. In particolare il Comitato:
  - a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
  - b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività delle Gallerie;
  - c) predisporre relazioni annuali di valutazione dell'attività delle Gallerie;
  - d) verifica ed approva, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
  - e) valuta ed approva i progetti editoriali delle Gallerie;
  - f) si esprime sullo Statuto delle Gallerie e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore delle Gallerie.
- 2) Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore delle Gallerie che lo presiede, e da un membro designato del Ministro, un membro designato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il Museo. I

componenti del Comitato Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

- 3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali delle Gallerie e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio delle Gallerie ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune di Roma, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Comitato. I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con le Gallerie, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico delle Gallerie.
- 4) Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei presenti.
- 5) Le sedute del Comitato Scientifico si tengono di norma presso la sede legale delle Gallerie. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Comitato.

## Titolo II FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLE GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA DI ROMA

### Art. 7

#### *Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie*

- 1) Le Gallerie sono dotate di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività ai sensi della normativa vigente.
- 2) Le entrate provengono da:
  - a) trasferimenti ministeriali, da enti pubblici e soggetti privati,
  - b) incassi realizzati dall'attività di gestione dei beni conferiti.

### Art. 8

#### *Esercizio finanziario*

- 1) L'esercizio finanziario delle Gallerie comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

### Art. 9

#### *Deliberazioni di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo*

- 1) Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo delle Gallerie sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo, sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia delle Finanze.

### Art. 10

## *Bilancio preventivo*

- 1) Il bilancio preventivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento.
- 2) È ammesso il ricorso all'esercizio provvisorio, per non oltre quattro mesi e previa autorizzazione del Ministero, qualora il bilancio di previsione non venga approvato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce.
- 3) Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
- 4) Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:
  - a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
  - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
  - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazione in conto competenza ed in conto residui.
- 5) Nel bilancio preventivo è iscritto come prima posta delle entrate, l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
- 6) Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative delle Gallerie. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
- 7) Il bilancio di previsione redatto dal Direttore è sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data della prevista adunanza del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione proponendone o negandone l'approvazione entro i quindici giorni precedenti alla prevista delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 8) Il bilancio di previsione è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.
- 9) Al bilancio di previsione è unita copia del verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 11

#### *Variazioni al bilancio*

- 1) Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, in relazione a effettive e motivate esigenze gestionali, sono deliberate entro e non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia delle Finanze entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Le spese complessivamente impegnate, non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

### Art. 12

#### *Conto consuntivo*

- 1) I risultati della gestione dell'anno finanziario delle Gallerie sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
- 2) Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, nelle modalità e nei termini analoghi a quanto previsto con riferimento al bilancio preventivo di cui all'articolo 10 comma 7 e 8.
- 3) Il conto consuntivo è composto da un rendiconto finanziario e dal conto economico.



- 4) Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione delle Gallerie. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n. 70, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27/02/2003 n. 97.
- 5) Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n. 70, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27/02/2003 n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
- 6) Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
- 7) Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

#### Art. 13

##### *Fondo di riserva*

- 1) Nel bilancio preventivo di spesa delle Gallerie è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione.
- 2) Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Consiglio di Amministrazione le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

#### Art. 14

##### *Collegio dei Revisori dei Conti*

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti delle Gallerie svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale delle Gallerie; si esprime altresì sullo statuto e sulle modifiche statutarie.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati con decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
- 3) Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
- 4) Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti e iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico delle Gallerie.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 15

##### *Vigilanza*

- 1) Le Gallerie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/08/2014 n. 171, tramite la Direzione Generale Musei, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva il bilancio e il conto consuntivo delle Gallerie, su parere conforme della Direzione Generale Bilancio.
- 2) Con riferimento all'attività svolta dal Direttore delle Gallerie, ufficio di livello dirigenziale non generale, la Direzione Generale Musei, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del DPCM 29/08/2014 n. 171, esercita anche su proposta del Segretario Regionale i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento,

controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, di avocazione e sostituzione.

#### Art. 16

##### *Capitoli di bilancio*

- 1) Le spese delle Gallerie sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. A eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verificano in corso del periodo di gestione, si fa fronte:
  - a) con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello di cui il detto avanzo si riferisce;
  - b) con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
  - c) mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

#### Art. 17

##### *Servizio di tesoreria e di cassa; reversali di incasso*

- 1) Il servizio di tesoreria e di cassa delle Gallerie è affidato, mediante procedura a evidenza pubblica ad un'unica banca di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.
- 3) In particolare, compete a detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:
  - a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore della Galleria per il suo funzionamento e per le spese di ufficio;
  - b) riscuotere i proventi derivanti alle Gallerie dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato alle Gallerie o ad essa affidato per scopi particolari;
  - c) pagare le spese stanziati a seguito di ordini di pagamento firmati dal Direttore o in sua assenza o impedimento da un funzionario a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione e controfirmati dal segretario amministrativo;
  - d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza delle Gallerie o affidati alla medesima a titolo di deposito.
- 4) Il servizio è espletato mediante un unico conto corrente.
- 5) Per far fronte al pagamento delle spese minute il Consiglio di Amministrazione delibera un'anticipazione al segretario amministrativo nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a € 5.000,00 annui; le spese relative sono autorizzate dal Direttore delle Gallerie. L'anticipazione viene reintegrata quando occorre con delibera del Consiglio di Amministrazione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Direttore. Alla fine dell'esercizio finanziario il segretario amministrativo versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua e unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.
- 6) Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi previsti nel regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

#### Art. 18

##### *Attività contrattuale*

- 1) In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia.
- 2) Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
- 3) I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Direttore a stipulare contratti entro la somma di Euro 100,000 (centomila) senza previa autorizzazione del Consiglio. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario individuato dal Direttore.

Art. 19  
*Disciplina dei beni d'uso*

- 1) Le collezioni delle Gallerie appartengono al patrimonio dello Stato e sono concesse in uso alle Gallerie stesse.
- 2) Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'Economie delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore delle Gallerie. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
- 3) Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.